

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 22 novembre 2024, n. 767

ID_6831 Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Villaggio Primavera: Realizzazione di un centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma in provincia di Foggia. CUP J99F23000880002. Proponente: Comune di Roseto Valfortore (FG). Valutazione di incidenza ambientale, livello I "fase di screening". (Fasc.834/2024)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021 n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 "Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 7 del 01-09-2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05 ottobre 2023 con la quale è stato attribuito l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’Ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

VISTA la nota provvedimento prot. n. 0035633/2024 del 22-01-2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio”, così come aggiornata dalla nota prot. n. 251613/2024 del 27/05/2024;

VISTA la DGR n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui l’Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Roberta Serini l’incarico di Elevata Qualificazione “Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA” e alla dott.ssa Serena Felling l’incarico di Elevata Qualificazione “Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all’ambiente marino-costiero”.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018) e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R.R. n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”;
- il RR n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12.05.2017);
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 “Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.” (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170), con cui il SIC IT9110003 “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” è stato designato ZSC;
- la DGR 26 aprile 2010, n. 1083 con cui è stato approvato il Piano di gestione del SIC “Monte Cornacchia - Bosco di Faeto” (IT9110003) e relativo Regolamento;
- la D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 218 del 25.02.2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10.08.2018 (BURP n. 106 del 13.08.2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT “ articolo 6, paragrafi 3 e 4 pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28.12.2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il

Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- la D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 (BURP 131 del 18.10.2021) avente oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive."

PREMESSO che:

- a. con nota acclarata al prot. regionale n. 483345 del 4-10-2024, il Comune di Roseto Valfortore trasmetteva istanza e relativa documentazione volta all'espressione del parere di Valutazione di Incidenza (fase di *Screening*) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. in merito al progetto in oggetto;
- b. con nota prot. n. 516788 del 22-10-2024, questo Servizio, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2021, richiedeva l'espressione del parere di competenza al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, quale autorità responsabile dell'espressione del "sentito" endoprocedimentale alla valutazione di incidenza per il sito Natura 2000 coinvolto, e sulla scorta di una preliminare disamina condotta sulla documentazione inviata, invitava il Comune proponente a perfezionare l'istanza *de qua* fornendo quanto di seguito indicato:
 - evidenza della richiesta di finanziamento avanzata nei confronti della Regione Puglia a valere su risorse pubbliche;
 - format proponente così come integrato dalla DGR 1515/2021;
 - attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'allegato E alla LR 26/2022;
 - opportuni chiarimenti in relazione a:
 - carico antropico previsto in corrispondenza dell'area oggetto di intervento;
 - funzioni, attività e finalità previste nell'osservatorio faunistico in argomento con specifico riferimento alla Legge Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio".
- c. con note acquisite al Protocollo regionale n. 539698 e 539722 del 4-11-2024, n. 546481 del 07/11/2024 e n. 568760 del 19-11-2024, il Comune proponente riscontrava quanto richiesto al capoverso precedente.

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione agli atti, il progetto è finanziato con contributi regionali in seguito ad approvazione di apposita convenzione, giusta DGR n. 1871 del 14/12/2023 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "*screening*".

DATO ATTO altresì che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto del Gruppo Esperti (dott. agr. Gisella Alba, dott. agr. Michele Carone, ing. Domenica Giordano, arch. Esther Tattoli), assegnati a questo Servizio a seguito dell'incarico professionale di collaborazione conferito con Atto Dirigenziale n. 81 del 06/03/2023, avente ad oggetto "*Investimento 2.2.: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse. CUP B91B21005330006. DGR n. 2079 del 13 dicembre 2021 e determinazioni conseguenti. - Impegno di spesa e.f. 2023 e accertamento di entrata ed impegno di spesa e.f. 2024. Rinnovo contratti Esperti.*".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

STATO DI FATTO. La presente proposta progettuale riguarda il compendio immobiliare di proprietà comunale denominato "Villaggio Primavera" che, secondo quanto riportato nell'elaborato agli atti "Relazione Tecnica di Progetto", "*è uno dei cinque complessi turistici (insieme a quelli di Volturino, Volturara Appula, Castelnuovo della Daunia e Carlantino) che fanno parte del progetto "primavera" avviato nel 1998 dalla Comunità dei Monti Dauni Settentrionali e finanziato con la Legge 64/1986, composto da mini-alloggi e servizi comuni (camper service, bar, sala ristoro, campi da tennis e calcetto, etc.) e ciascuno con circa 40 posti letto. A causa*

delle difficoltà riscontrate nell'avviare la gestione delle strutture, la Comunità dei Monti Dauni Settentrionali, proprietaria degli immobili, già nel 2007 ha approvato lo schema di convenzione per lasciare ai comuni la titolarità di ogni decisione utile a far entrare in funzione i villaggi primavera ed infine ha ceduto la titolarità degli immobili alla Regione a seguito della messa in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 36/2008. Il Comune di Roseto ha poi rilevato, a titolo gratuito, i beni immobili di cui trattasi ai sensi del comma 8 ter del succitato articolo facendone espressa richiesta alla Regione Puglia con Delibera del C.C. n. 35 del 26/11/2014 trasmessa con nota pec del 14 gennaio 2015 prot. 173, cui è seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 10/02/2015 che ha provveduto a trasferire di fatto la proprietà degli immobili suddetti al Comune."

Il compendio immobiliare oggetto di intervento è costituito "da palazzina ristorante- servizi, prima palazzina alloggi, seconda palazzina alloggi, terza palazzina alloggi, palazzina servizi generali, da serbatoio accumulo acque reflue, da pozzo attingimento acqua e da vano contatori Enel, oltre a aree adibite a verde, a campi gioco e a camminamenti e parcheggi. (Omissis). Tutte le palazzine hanno una struttura con telaio in c.a., solai in latero cemento e murature diompagnamento in mattoni con spessore di 40 cm, le finiture esterne sono parzialmente intonacate e parte rivestite in scorza di pietra; le coperture sono a falde inclinate, impermeabilizzate e con il manto di copertura composto da tegole doppie romane, rifinite con converse e scossaline".

DESCRIZIONE DELLE OPERE A FARSI. Scopo dell'intervento è quello di revisionare gli infissi ammalorati e riorganizzare gli spazi interni per permettere lo svolgimento delle nuove funzioni previste. In particolare, nelle strutture già presenti, è prevista la predisposizione di un'aula didattica/sala conferenze, a servizio della quale sarà predisposta una cucina attrezzata e un ambulatorio veterinario.

L'ambulatorio sarà dotato dei seguenti locali:

- ingresso-sala d'attesa;
- accettazione e locale per la degenza giornaliera, dotato di gabbie e box;
- servizi igienici;
- spogliatoio per i professionisti che operano nella struttura;
- locale per gli adempimenti amministrativi;
- numerosi ripostigli per detenzione di medicinali e attrezzi;
- infermeria e ambulatorio;
- locale per attività di radiologia.

Si riporta di seguito uno stralcio relativo agli interventi previsti tratto dalla suddetta relazione tecnica "realizzazione di setto separatore all'ingresso della struttura che divida l'ambulatorio dalla parte didattica del centro; sostituzione di n. 2 infissi al fine di creare n.2 punti strategici di accesso alla struttura, accessi di servizio per il personale del centro. Oltre a detti lavori, si prevedono una serie di forniture necessarie alla dotazione minima del centro [...].

Per quanto riguarda gli ambienti esterni, si prevedono due grandi zone funzionali da realizzare. In prima battuta si prevede la realizzazione di voliere, box e stagno necessari ad ospitare le varie tipologie di animali che sarà possibile ricoverare nel centro. In particolare quindi si vuole attrezzare l'area, ad oggi adibita a campo da calcio, per il ricovero di volatili e mammiferi attrezzandola a voliere e box, si intende infatti utilizzare la base in cemento armato del campo per i fissaggi e gli ancoraggi di detti ricoveri. Le tre tipologie di attrezzature previste sono le seguenti:

- Realizzazione di **Voliere "Grandi strutture"** ad archi Dimensioni m 15*5*3.75 h;
- Realizzazione di **Voliere ad archi** 3.5x6.0 m con doppio accesso e suddivise internamente;
- Installazione di **box di riabilitazione**, di cui ogni blocco con dimensioni esterne della struttura pari a mt 10x3x2 h, suddiviso internamente in n. 5 box da m 2x2 + n. 1 corridoio di servizio da m 10 x 1 x 2 h per blocco.

Il progetto generale prevede il pieno allestimento dell'area del campo mediante l'installazione di n. 4 voliere

“grandi strutture”, n. 8 voliere piccole e n. 4 blocchi per ricovero di piccoli animale ognuno da 5 box interni ognuno.

In tale lotto realizzativo si riescono ad attuare n. 3 voliere piccole, n. 1 voliera “grandi strutture” e n. 1 blocco da 5 box riabilitativi con relativi impianti idrici, di scolo e raccolta acque ed impianti elettrici.

Inoltre si realizzerà uno stagno artificiale per fauna selvatica, il quale non richiede una pompa, quindi non ha bisogno di una fonte di energia elettrica. Si vuole realizzare un laghetto artificiale costruito in modo da sembrare parte integrante del paesaggio naturale. Poiché non viene popolato da pesci, diventa accogliente per rane, lumache, tartarughe d’acqua e altri animali. Si è scelto di collocare tale stagno nei pressi della struttura in un’area dove sono presenti sia il sole che l’ombra, zona non vicina agli alberi, in modo che scavando non si danneggino le radici. Si prevederà una profondità massima di circa 90 cm da adornare con piante e pietre naturali. Si prevede un attacco idrico per l’entrata dell’acqua.

Per evitare che l’acqua piovana crei del fango si prevede la gestione del troppo pieno, creando un drenaggio scavando attorno allo stagno una trincea della larghezza di 4050 cm, profondità 60 cm.

Se un lato si intende attrezzare l’area esterna in modo da soddisfare tutte le necessità di accoglienza possibili per le varie specie animali, dall’altro si vuole proporre in tal sede un incremento anche dell’offerta formativa ad ambio raggio, poiché si vuole realizzare un’area attrezzata al servizio di lezioni all’aperto mediante l’installazione di grandi coperture sotto le quali ospitare scolaresche per lezioni e laboratori all’aperto, e si intende anche installare un **palco coperto** per realizzare convegni e conferenze all’esterno della struttura. Tale allestimento in questa fase realizzativa non può essere effettuato.

A completamento di tale progettazione generale del centro si è previsto un impianto di videosorveglianza (che verrà sin da subito realizzato anche se in maniera contenuta) e un sistema di cartellonistica interna ed esterna che in tal sede non si riesce a realizzare”.

Secondo il documento “Elaborati Progettuali”, file “08 Tavole di progetto.pdf”, è prevista anche la realizzazione di una “**copertura fissa per lezioni e laboratori all’aperto**” la cui fornitura non si effettuerà nel presente lotto di progetto.

L’osservatorio si occuperà di:

1. accogliere tutti gli esemplari di fauna selvatica (uccelli, mammiferi) rinvenuti feriti o in difficoltà;
2. comunicare dati e collaborare con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto (BA);
3. gestire comunicazioni e attività amministrative correlate all’accoglienza e alla cura degli animali selvatici;
4. effettuare pronto soccorso veterinario;
5. trasferire al Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto (BA) gli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e riabilitazione;
6. liberare gli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e coordinamento con la struttura regionale di Bitetto (BA);
7. gestire una banca dati relativa all’accoglimento della fauna in difficoltà;
8. mantenere e curare gli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all’eventuale trasferimento al Centro regionale di recupero;
9. occuparsi dell’incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza;
10. supportare la Regione nella predisposizione di misure atte all’attuazione del Reg. (UE) n. 1143/2014 e del D.lvo n. 230/2017 inerente disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive;
11. relazionare circa l’attività svolta dal Centro con cadenza annuale, accompagnata dal bilancio economico – gestionale complessivo delle spese e delle entrate, ivi incluse quelle di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione.
12. realizzare, in accordo e collaborazione con l’Osservatorio Faunistico Regionale, studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

Il sito di intervento ricade nel territorio comunale di Roseto Valfortore, in località "Iacolaizzo", censito nel N.C.T. al foglio di Mappa 9 p.IIa 263.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superficie oggetto d'intervento si rileva la presenza di:

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- UCP – Versanti

6.1.2 – Componenti idrologiche

- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m)

6.2.2 - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica: ZSC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto"

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Zone gravate da usi civici (validate)

6.3.2 - Componenti dei Valori Percettivi

- UCP - Strade a valenza paesaggistica

L'area di intervento ricade nell'Ambito "Monti Dauni", Figura territoriale "La media valle del Fortore".

Dalla ricognizione dei file vettoriali forniti agli atti, nonché dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, che costituisce aggiornamento dei PdG approvati, si rileva che gli edifici oggetto di intervento non intercettano habitat di interesse comunitario, ma distano circa 10 metri da area censita come habitat prioritario 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)".

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in cui ricade l'area d'intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie:

- Vegetali: *Galanthus nivalis* L., *Ruscus aculeatus* L., *Stipa austroitalica*;
- Anfibi: *Bombina pachypus*, *Bufo bufo*, *Bufo balearicus*, *Lissotriton italicus*, *Pelophylax kl. esculentus*, *Rana dalmatina*, *Rana italica*, *Triturus carnifex*;
- Invertebrati: *Euphydryas aurinia*;
- Rettili: *Coronella austriaca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis lineatus*, *Zamenis longissimus*;
- Mammiferi: *Canis lupus*, *Felis silvestris*, *Hystrix cristata*, *Muscardinus avellanarius*, *Mustela putorius*;
- Uccelli: *Accipiter nisus*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Burhinus oediconemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Pernis apivorus*, *Saxicola torquatus*.

Nel seguito si richiamano le misure di conservazione individuate per il Sito ZSC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto" che si ritengono pertinenti rispetto all'intervento *de quo*, così come riportate dal Regolamento del Piano di Gestione pubblicato con DGR 1083/2010.

• **Articolo 2 – Accesso**

1. *L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.*
2. *L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.*
3. *Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.*

• **Articolo 3 – Circolazione con mezzi a motore**

1. *La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, sebbene debba normarsi la frequenza e la tipologia di automezzi ammessi alla circolazione. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.*

• **Articolo 5 – Emissioni sonore e luminose**

1. *L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.*
2. *Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non devono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.*
3. *Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.*
4. *Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.*
5. *L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.*
6. *L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d'intesa con il Comune, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.*
7. *Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.*

• **Articolo 7 – Abbandono di rifiuti**

1. *Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..*

• **Articolo 8 – Attività venatoria**

1. *L'attività venatoria è disciplinata da quanto previsto nel Regolamento Regionale 15/2008 e s.m.i.. L'Ente Gestore provvederà entro il mese di Agosto ad emanare apposito calendario venatorio per normare l'Esercizio dell'attività venatoria nel SIC. Nel territorio del SIC non è consentito:*
 - a. *esercitare l'attività venatoria in periodi differenti da quanto previsto nel calendario venatorio approvato dalla Regione;*
 - b. *esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;*
 - c. *effettuare la pre-apertura dell'attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli ungulati;*
 - d. *esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;*
 - e. *attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico*

delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione dell'autorità di gestione dell'area SIC;

- f. *effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;*
- g. *svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione;*
- h. *costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle eventualmente già presenti;*
- i. *per quanto attiene alle zone di ripopolamento e cattura si fa riferimento alle normative regionali.*

• **Articolo 9 – Tutela della fauna**

1. *Nel territorio del SIC non è consentito:*

- a. *disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale, in ogni fase del loro ciclo biologico;*
- b. *distuggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;*
- c. *rilasciare specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i. Sono fatte salve altresì le attività zootecniche;*

3. *Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname di castagno rustico (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con vari ordini di filo metallico plastificato. Tale prescrizione non vale per gli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale esterni ai boschi.*

4. *Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.*

• **Articolo 10 – Tutela della flora**

1. *Le specie vegetali protette, in ogni fase del loro ciclo biologico, presenti nel SIC sono quelle elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale.*

2. *Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte, danneggiate, estirpate o distrutte.*

3. *La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica nonché per altre finalità, solo in determinati periodi e per quantità fissate dall'Ente di Gestione. In ogni caso sarà consentito previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.*

4. *Nel territorio del SIC, ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito introdurre specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. Sono fatti salvi i cambi colturali.*

5. *I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc..*

6. *Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC,*

l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane. E' consentito utilizzare specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

• **Articolo 11 – Tutela degli habitat**

1. All'interno del SIC non è consentito:

- a. *trasformare, danneggiare e alterare gli habitat. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;*
- b. *effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;*
- c. *tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva e arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità.*

• **Articolo 14 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale**

2. *Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaio, il manto erboso con rete autoportante e anche la tecnica della stabilizzazione a calce e cemento con fresatura in loco al fine di ridurre al minimo il trasporto di materia prima (pietre e/o ghiaietto) in sito, garantendo la permeabilità dei suoli. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.*

• **Articolo 15 – Realizzazione di aree attrezzate**

1. *Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.*

Si richiama altresì la seguente pertinente misura di conservazione obbligatoria in tutte le ZSC ai sensi dell'art. 2-bis del R.R. n. 28 del 2008 che rinvia espressamente a quanto previsto dall'art.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007:

- *Divieto di eliminazione gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica.*

PRESO ATTO che il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità coinvolto nel presente procedimento con prot. n. 516788 del 22-10-2024 a fornire il c.d. "sentito" contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021 non ha reso, nei termini stabiliti il proprio contributo istruttorio, né ha richiesto eventuali integrazioni, e che pertanto il procedimento si conclude con la documentazione agli atti del Servizio.

EVIDENZIATO che, negli elaborati agli atti è stato dichiarato che il carico antropico successivo alla realizzazione della struttura, sarà perlopiù legato alla frequentazione da parte degli operatori addetti, variando da "1 unità/giorno ad un max di 4-5 unità per le attività manutentive, [...] con utilizzo saltuario da parte di scolaresche per visite didattiche. Tale carico antropico risulta ininfluyente ai fini della conservazione ecosistemica".

EVIDENZIATO altresì che in riferimento alla presenza dell'habitat di interesse prioritario prossimo alle strutture

oggetto di intervento è stato dichiarato che: *“le strutture per il recupero della fauna non coinvolgono le superfici cartografate in relazione a Festuco- Brometalia. Al contrario si segnala che, proprio per la conservazione di tale habitat all’interno della particella catastale di riferimento si prevede la realizzazione di attività manutentive e miglioratrici come il decespugliamento selettivo ai sensi delle misure di conservazione specifiche vigenti.*

Altresì si segnala che l’area potrà essere utilizzata anche per il mantenimento di esemplari (in numero compatibile con lo spazio) di brucatori/pascolatori (ad es. lagomorfi, capriolo ad esclusione del cinghiale) che, con la loro attività trofica, contribuiscono al mantenimento in uno stato favorevole di conservazione di questo Habitat.”

RILEVATO che il proponente ha previsto la realizzazione di siti artificiali in legno per specie avifaunistiche e chiroterri (nest-box e batbox) con particolare riferimento a strutture per i coraciformi, passeriformi e chiroterri forestali, nonché l’installazione di strutture in legno per insetti impollinatori (bee-hotel) e realizzazione di piccoli stagni temporanei che risulteranno di elevata importanza per la riproduzione degli anfibi e come punti di approvvigionamento idrico per tutta la fauna.

CONSIDERATO che il progetto in esame è tale da non indurre effetti significativi negativi sull’integrità del sito ZSC *“Monte Cornacchia - Bosco Faeto”*, né di compromettere gli obiettivi generali e specifici di questi Siti Natura 2000 o gli obiettivi di conservazione di habitat e di specie.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del Sito ZSC *“Monte Cornacchia - Bosco Faeto”* (IT9110003), non determini incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il *“Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Villaggio Primavera: Realizzazione di un centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma in provincia di Foggia”*, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021;
- conclude il procedimento amministrativo di che trattasi.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.**

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Ambientali e Naturali e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei carabinieri (Gruppo CC Forestali di Foggia).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023 e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
- in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all'ambiente marino-costiero
Serena Feline

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini